

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 159)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori TREU, SEGNANA, DALVIT, CENGARLE, PECORARO, OLIVA, RICCI, DAL CANTON Maria Pia, CALVI, AZIMONTI, GATTO Eugenio, BRUGGER, BALDINI, MAZZOLI, ZANON, TANGA, BURTULO, MURMURA e ROSATI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 LUGLIO 1972

Estensione delle norme a favore degli ex combattenti ed assimilati ai lavoratori autonomi o dipendenti da datori di lavoro privati o da enti privi delle caratteristiche di enti pubblici

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge non riteniamo richieda lunghe e complesse motivazioni. Ci basta dire che si propone di completare quei provvedimenti, quei doverosi riconoscimenti già legiferati nei confronti dei soli dipendenti pubblici ex combattenti ed assimilati, determinati con le leggi 24 maggio 1970, n. 336, e 9 ottobre 1971, n. 824. Se tale completamento non si attuasse, si perpetuerebbe una ingiusta discriminazione (più volte rimarcata con dignità ma con fermezza da tutte le associazioni combattentistiche) che, allorchè furono approvate le sopracitate leggi del 1970 e 1971, gli stessi legislatori di allora (la maggior parte dei quali è ancora presente nelle aule parlamentari) si impegnarono ad affrontare e risolvere con doverosa sollecitudine.

Per quanto riguarda questo ramo del Parlamento ricordiamo, tra gli altri, il disegno di legge n. 1401, comunicato alla Presidenza del Senato il 13 novembre 1970, nella relazione del quale, tra l'altro, dicemmo: « È ap-

pena il caso di ricordare quale sia stata la vicenda del provvedimento da lungo tempo atteso, interrotto alla fine della IV legislatura, e che lascia tuttora fuori alcune categorie. Al momento dell'approvazione della legge, in entrambi i rami del Parlamento, si sono denunciate le limitazioni derivate dal fatto di disporre i benefici ai soli dipendenti delle Amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici locali e delle loro aziende, degli enti pubblici e di diritto pubblico, compresi gli enti pubblici economici (e qui si pensi alla discriminazione interna nel settore bancario) e delle istituzioni di assistenza e beneficenza e degli enti ospedalieri ancorchè regolamentati da contratti collettivi di lavoro. Lo dimostrano i vari ordini del giorno presentati e accolti dai rappresentanti del Governo (vedi Resoconto sommario della Camera dei deputati del 13 maggio 1970). Per varie categorie di lavoratori e di pensionati dipendenti da enti non pubblici o da aziende private si sono indicate le opportune estensioni dei benefici combattentisti-

ci: Luzzatto, Fregonese, Di Primis ed altri; Cavallari e Janniello; Biondi e Protti; Di Primio Pazzaglia; Riccio ed altri ».

Ricordiamo ancora che, al Senato, sollecitata da vari organismi associativi e dopo numerose e crescenti manifestazioni, la legge n. 336 fu approvata all'unanimità alla vigilia delle elezioni regionali, in sede legislativa della 1^a Commissione. E anche allora fu ampiamente discusso il problema che ora si ripropone, concludendosi con un ordine del giorno proposto dal presidente Tesaurò il quale, unificando i vari ordini del giorno, così si esprimeva: « La 1^a Commissione permanente del Senato, considerato che la approvazione del disegno di legge in discussione, che prevede norme a favore dei dipendenti dello Stato, impone l'obbligo di riconoscere l'applicabilità dello stesso principio anche al personale militare... invita altresì il Governo a studiare ed eventualmente a promuovere le opportune iniziative per *estendere — a carico dello Stato — al settore privato, a quello a partecipazione statale e a tutti gli impiegati ed operai ex combattenti di esso, nonchè ai lavoratori autonomi, adeguate provvidenze nello spirito del disegno di legge in esame* ».

La normativa che ora si propone, ci pare semplice e sufficientemente chiara nella dizione testuale. Vorremmo evidenziare soltanto alcuni punti.

Si è ritenuto di limitare la portata ai benefici della concessione di un'anzianità convenzionale, come nella legge n. 336 — di 7 anni per gli ex combattenti e di 10 per i mutilati o invalidi —, non ritenendo possi-

bile l'inclusione degli altri provvedimenti, data la diversa posizione degli interessati per la difformità dei contratti di lavoro, non inquadrabili in norme generali. Riteniamo d'altra parte che proprio in sede di rinnovazioni contrattuali possano concretamente trovarsi elementi di integrazione in affinità equivalente a quella dei dipendenti pubblici, nei casi e nelle condizioni possibili. La limitazione prevista — sospensione degli effetti dei benefici nel caso di prestazione d'opera alla dipendenza di terzi — ha lo scopo di rendere agevolato e quindi anticipato il pensionamento, anche come fonte di altri posti di lavoro per i cittadini più giovani.

Abbiamo esplicitamente indicato le categorie per migliore chiarezza e per evitare incertezze di applicazione.

Circa l'onere finanziario derivante dall'applicazione della normativa proposta, trattandosi di provvedimento riparatore e compensatore di servizi prestati nell'interesse pubblico — fermo restando il riconoscimento da parte degli istituti ed enti previdenziali — abbiamo ritenuto doveroso attribuire allo Stato il carico della spesa.

I proponenti confidano che l'iniziativa, rispondendo ad un impegno assunto nella passata legislatura e alle reiteratamente affermate esigenze di equiparazione (riconosciute dallo stesso Presidente del Consiglio in recente incontro con le rappresentanze associative nazionali), possa trovare favorevole consenso presso tutti i Gruppi parlamentari e giungere ad una sollecita e realistica approvazione.

DISEGNO DI LEGGE
—**Art. 1.**

Tutti i lavoratori ex combattenti, mutilati o invalidi di guerra, partigiani, perseguitati politici o razziali, vittime civili di guerra, orfani, vedove di guerra o per cause di guerra, profughi appartenenti alle categorie indicate dalle vigenti leggi, dipendenti da aziende o enti che non rientrino tra quelli previsti dalle leggi 24 maggio 1970, n. 336, e 9 ottobre 1971, n. 894, nonchè tutti i lavoratori autonomi hanno diritto di chiedere il riconoscimento di una anzianità convenzionale maggiorata di 7 anni, se in possesso dei requisiti di ex combattente soltanto, o di 10 anni, se mutilati o invalidi di guerra, sia ai fini del compimento dell'anzianità necessaria per conseguire il diritto alla pensione sia ai fini della liquidazione della pensione ed accessori.

Il riconoscimento di cui al precedente comma comporta anche una riduzione del requisito dell'età, ove prescritto, ai fini del conseguimento del diritto della pensione, pari all'aumento dell'anzianità contributiva riconosciuta.

È sospeso ogni effetto dei benefici previsti dai precedenti commi per i periodi, durante i quali il beneficiario dovesse prestare opera retribuita alla dipendenza di terzi.

Art. 2.

Tutti gli istituti di previdenza e le casse autonome sono tenuti a riconoscere i benefici della richiesta anzianità convenzionale maggiorata senza che il prestatore d'opera — sia dipendente sia autonomo — e il datore di lavoro eseguano alcun versamento.

Art. 3.

Gli effetti economici della presente legge decorrono dal 1° gennaio 1973. Gli interessati possono chiedere il collocamento in

pensione entro cinque anni dalla pubblicazione della presente legge.

Art. 4.

L'onere finanziario a rimborso delle contribuzioni che gli istituti e le casse anticiperanno è a carico dello Stato. È valutato in lire 15.000 milioni per l'anno finanziario 1973 e vi sarà provveduto mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.